



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA COMPLESSA
Dipartimento affari amministrativi e personale
STRUTTURA SEMPLICE
Ufficio amministrazione del personale e formazione

OGGETTO: Collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età dall'01/09/2026,
Dirigente Dott. Maurizio BATTEGAZZORE

Titolo	Missione	Capitolo	Creditore	Importo	AnnoImpegno
--------	----------	----------	-----------	---------	-------------

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE

Presa visione della proposta del Responsabile della Struttura Semplice "Ufficio Amministrazione del Personale e Formazione", Dott.ssa Daniela Alfiero, di seguito integralmente riportata:

Premesso che:

L'art. 12 comma 1, lett. d) della legge 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto che *"la cessazione del rapporto d'impiego può avvenire per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età"* e che tale norma rappresenta il limite ordinamentale previsto per i dipendenti pubblici appartenenti agli enti e alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale ed Enti Locali.

La Legge 207/2024, al comma 162 lettera b, ha modificato l'articolo 24 comma 4 del D.L. 201/2011 introducendo, alla fine di esso, il seguente periodo: *"Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo"*.

Il successivo comma 165 ha previsto che: *"le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione (...omissis...). Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età"*.

Il D.L. 78/2010, convertito L. 122/2010, ai fini del contenimento della spesa pubblica ha previsto dall'1/1/2013 il progressivo innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione onde sterilizzare gli effetti dell'allungamento della vita media della popolazione, "aumento della speranza di vita". La successiva riforma pensionistica D.L. 201/2011, convertito L. 214/2011, riforma Monti/Fornero, ha fissato, a decorrere dal 2012, a 66 anni di età i limiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia con l'aumento della speranza di vita di 3 mesi dall'1/1/2013, l'abolizione delle finestre mobili e il limite minimo di 20 anni di anzianità contributiva.

Gli ulteriori aumenti della speranza di vita sono stati previsti dal 1° gennaio 2016 (4 mesi, Decreto direttoriale MEF del 16 dicembre 2014) e dal 1° gennaio 2019 (5 mesi, Decreto direttoriale MEF del 5 dicembre 2017) e conseguentemente i requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia per il biennio 2021/2022 sono stati fissati al compimento del 67° anno di età. Tali requisiti sono stati ulteriormente confermati sia per il biennio 2023/2024 (Decreto 27 ottobre 2021, Ministero dell'Economia e delle Finanze e circolare INPS n. 28 del 18/2/2022) che per il biennio 2025/2026 (Decreto 18 luglio 2023, Ministero dell'Economia e delle Finanze e circolare Inps n. 46 del 13/03/2024).

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 2 del 19/02/2015, ha altresì precisato che *"per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto dall'art. 24, comma 7, del citato decreto-legge 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all'istituto della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 o a quello del cumulo contributivo, di cui all'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che gli permetteranno di conseguire il requisito contributivo minimo. Se, invece, anche considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall'art. 24, comma 6 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l'amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino*

al compimento dei 70 anni di età, oltre all'adeguamento alla speranza di vita, consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima. In caso contrario, l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro".

Arpa Piemonte, in adempimento alla normativa sopra esposta, esegue un continuo monitoraggio sull'età dei propri dipendenti al fine di accertarne il rispetto del limite ordinamentale del 67° anno di età, compatibilmente con la possibilità di accedere alla pensione. Da tali controlli è risultato che il sig. Maurizio BATTEGAZZORE, --- omissis... ---maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione al compimento del 67° anno di età, --- omissis... --- omissis... ---Da quanto esposto, è fatto obbligo ad Arpa Piemonte risolvere il rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con il sig. Maurizio BATTEGAZZORE --- omissis... ---dal prossimo 01/09/2026, e contestualmente dar corso a tutte le procedure onde garantire all'interessato il trattamento previdenziale/assistenziale. Si invita altresì il dipendente a presentare, direttamente tramite SPID o con l'assistenza dei patronati autorizzati, sollecita domanda di pensione all'INPS e di recapitarne una copia alla struttura scrivente.

Verificata la regolarità giuridico amministrativa della presente proposta.

Tutto ciò premesso;

- visto l'art. 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
- visto il D.L. 78/2010 (convertito, Legge 122/2010);
- visto il D.L. 201/2011 (convertito, Legge 214/2011);
- visto i Decreti MEF 16/12/2014, 5/12/2017, 27/10/2021 18/07/2023;
- vista la circolare n. 2 del 19/02/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- vista le circolari INPS n. 28 del 18/2/2022 e n. 46 del 13/03/2024;
- visto i commi 162 lett. b e 165 della Legge 207/2024;
- vista la documentazione presente in archivio atti di questa Struttura.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:

- a) di collocare a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età il sig. Maurizio BATTEGAZZORE, --- omissis... --- e di risolvere il rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal prossimo 01/09/2026 con ultimo giorno di servizio Arpa il 31/08/2026;
- b) --- omissis... ---
- c) di dare immediato avvio a tutte le pratiche necessarie onde garantire all'interessato il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla vigente normativa di settore;
- d) di invitare il sig. Maurizio BATTEGAZZORE a presentare sollecita domanda di pensione all'INPS e di recapitarne una copia alla struttura scrivente;
- e) di trasmettere copia del presente atto all'interessato e di inviare la comunicazione della cessazione all'Ente previdenziale competente, --- omissis... ---e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Arpa.

Torino,

Il Dirigente Responsabile S.S.

“Ufficio Amministrazione del Personale e Formazione”

Dott.ssa Daniela ALFIERO

Il Dirigente Responsabile S.C.

“Dipartimento Affari Amministrativi e Personale”

Dott. Roberto GIOVANETTI